



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La Commissione Straordinaria

Prot. n. 13

l. 6.12.2012

Premesso che, con nota n.2375 del 20.11.2012, pervenuta al protocollo dell'Ente il 29.11.2012 e registrata al numero 176701, il Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale, dell'Asp di Reggio Calabria, ha comunicato che la Regione Calabria ha ribadito, con nota 352692 del 24.11.2012, in virtù del D.P.G.R. n.114, la regolamentazione della macellazione a domicilio dei suini, da parte dei privati per uso familiare e ha proposto l'emissione di un'Ordinanza Sindacale per la suddetta attività, con modalità analoghe per tutti i comuni ricadenti nell'ambito del territorio dell'Asp di Reggio Calabria;

Preso atto che:

tale provvedimento mira a garantire l'osservanza delle norme di macellazione che danno diritto al possessore degli animali, dopo verifica delle condizioni igienico sanitarie dei luoghi di macellazione da parte del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Asp di Reggio Calabria, a procedere all'abbattimento degli stessi;

i funzionari del Dipartimento di Prevenzione espletano a domicilio, previa richiesta degli interessati, la visita ante-mortem e l'ispezione post-mortem dei suini, come previsto dall'articolo 13 del R.D. N 3298 DEL 20/12/1928 e come confermato dalla recente normativa Comunitaria "Pacchetto Igiene", per garantire una corretta applicazione delle norme;

Tenuto conto della valenza socio economica dell'attività in considerazione, ormai radicata negli usi e costumi locali;

Riscontrata la necessità, ai fini della prevenzione e controllo, di conseguire l'obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento di verifica attraverso campagne di macellazione in tutto il territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi;

Ritenuto indispensabile adottare adeguate misure per la tutela della salute della cittadinanza e dell'ambiente;

Visti:

gli artt. 1 e 13 del R.D. 20/12/1928 n° 3298 "Regolamento per la vigilanza Sanitaria, delle carni il D. Lgs. 01.09.1998 n.333 "Attuazione della Direttiva CEE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";

La Deliberazione della Giunta Regionale, n° 224 del 09 febbraio 1998, contenente disposizioni e norme di attuazione di piani Sanitari per agevolare i cittadini utenti interessati alla macellazione a domicilio, di capi di bestiame, della specie suina, allevati per uso familiare;

la Direttiva CEE409/88; il Reg.CE 999/2001;

il Reg CE 852/2004;

il Reg.CE 853/2004;

il Reg.CE2075/2005;

l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

AUTORIZZA

fu

La macellazione a domicilio dei suini per esclusivo consumo familiare.

ORDINA

L'osservanza delle seguenti norme:

- 1) La campagna invernale di macellazione dei Suini da parte dei privati per uso familiare decorre dal giorno di adozione della presente Ordinanza e termina il 15 Marzo 2013;
- 2) Tutti gli animali macellati devono essere sottoposti a visita dei medici Veterinari del Servizio Veterinario dell'ASP di Reggio Calabria;
- 3) Tutti i cittadini utenti interessati alla macellazione a domicilio di suini allevati per uso familiare possono fare richiesta anche telefonica, utilizzando il numero dell'ufficio di segreteria del Servizio veterinario area "B" 0965/347174, o telematica, avvalendosi dell'indirizzo e-mail: alimentioaasp@rc.it, almeno 48 (quarantotto) ore prima della data prevista di macellazione, specificando cognome, nome e indirizzo, nonché luogo ed ora in cui avverrà la macellazione, al fine di consentire la prescritta visita Sanitaria Ispettiva;
- 4) Al fine di evitare inutili sofferenze l'abbattimento dei suini di età inferiore ai dodici mesi deve avvenire nel modo più rapido possibile previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo; il dissanguamento mediante rescissione dei grossi vasi del collo deve avvenire in modo rapido e completo;
- 5) Le carni dei suini possono essere consumate solo dopo che sia stata esclusa la presenza di infestazione da trichine. Il Veterinario ufficiale che conduce la visita sanitaria è incaricato di comunicare con tempestività, non oltre le 72 (settantadue) ore dall'avvenuta ispezione, al richiedente la macellazione, l'eventuale esito sfavorevole dell'esame trichinoscopico effettuato.

La macellazione dei suini dovrà essere effettuata dal giorno di adozione della presente Ordinanza fino al 15/03/2013.

Le visite Sanitarie concordate per i giorni festivi sono soggette a maggiore pagamento tariffario effettuato per i giorni feriali.

Gli animali dovranno essere pronti per l'ispezione veterinaria entro le ore 12:00 del giorno concordato al momento della prenotazione Sanitaria.

Le carni dei suini possono essere consumate successivamente al referto Sanitario.

E' fatto obbligo di tenere a disposizione l'intera carcassa e le viscere relative ad ogni macellato fino al completamento della già richiesta visita Sanitaria.

E' fatto divieto di commercio delle carni dei suini allevati per uso privato e familiare.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà punito con le sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali, per violazione delle leggi e dei regolamenti Comunitari.

I trasgressori oltre ad essere multati, mediante sanzione amministrativa per violazione dell'art.13 del già citato Regio Decreto n.3298 del 20.12.1928, saranno obbligati a provvedere alla distruzione, a proprie spese, della carcassa dell'animale macellato clandestinamente.

DISPONE

la presente Ordinanza deve essere pubblicizzata attraverso l'Albo Pretorio, dove resterà affissa per giorni 15 consecutivi, l'Albo on-line e il sito istituzionale.

La comunicazione al Comando di Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Area "B", nonché alle altre Forze dell'Ordine affinché vigilino per il normale svolgimento della campagna di macellazione in oggetto.

Spau

La Commissione Straordinaria
(Panico-Castaldo-Piazza)

